



Alla Sede di \_\_\_\_\_

**Domanda di abilitazione ai servizi telematici in [www.inail.it](http://www.inail.it) – Punto Cliente per servizi istituiti da associazioni di piccole imprese**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche

Io sottoscritto/a

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE  SESSO (M o F)

NATO A (Comune o Stato Estero)  PROV.  NAZIONE

DATA DI NASCITA  /  /

E-MAIL  @

PEC  @

N° DI TELEFONO

**consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),**  
in qualità di legale rappresentante del seguente Servizio:

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE  **codice ditta:**

dichiaro

a) che il Servizio svolge adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza per i lavoratori dipendenti delle piccole imprese associate o associabili ed è stato istituito e/o è controllato dalle associazioni di categoria delle piccole imprese, ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge n. 12/1979<sup>1</sup>, indicate nell'allegato 1;

b) che il Servizio è assistito dal seguente professionista, come previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979 n.12 e successive modifiche<sup>2</sup>:

COGNOME  NOME

CODICE FISCALE  SESSO (M o F)

NATO A (Comune o Stato Estero)  PROV.  NAZIONE

<sup>1</sup> Articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979 n. 12 recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del lavoro”: “Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.”

<sup>2</sup> Articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979 n.12 recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del lavoro”: “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro ..... nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”.





